

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto in data 2 settembre 2017 l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante della cooperativa;

Preso atto che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata non risulta essere stata consegnata e che la successiva raccomandata inviata alla sede legale della cooperativa è tornata indietro con la dicitura «sconosciuto»;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 2 marzo 2017, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mammuth service società cooperativa» con sede in Crema (CR) (codice fiscale 07520970968), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J), domiciliata in Roma, via Angelo Fava, n. 46/d.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2017

Il dirigente generale: MOLETI

17A08423

DECRETO 18 ottobre 2017.

**Incremento delle risorse finanziarie destinate agli interventi in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e ulteriori modifiche alla relativa disciplina recata dal decreto 24 luglio 2015.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo, tra l'altro, alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 dicembre 2014, n. 282, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2015, n. 99, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto interministeriale 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile (nel seguito anche «FCS») in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del FCS destinate all'intervento possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nel seguito anche «FRI»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2014, n. 283, come modificato dal già menzionato decreto del Ministro del-



lo sviluppo economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del FCS in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse del FCS destinate all'intervento possono essere integrate anche dalle risorse del FRI;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 settembre 2015, n. 222, recante le condizioni per l'attivazione degli interventi di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI, che, tra l'altro, destina a tali interventi 450 milioni di euro di risorse del FRI e 80 milioni di euro di risorse del FCS;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 luglio 2016, n. 173, e 24 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° marzo 2017, n. 50, che modificano il predetto decreto 24 luglio 2015;

Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 gennaio 2017, che prevede che:

per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato sono destinati € 25.000.000,00 all'intervento «Agenda digitale» ed € 425.000.000,00 all'intervento «Industria sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FRI;

per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa sono destinati € 5.000.000,00 all'intervento «Agenda digitale» ed € 75.000.000,00 all'intervento «Industria sostenibile», a valere sulla dotazione di risorse del FCS;

Visto, inoltre, l'art. 8, comma 2, del più volte citato decreto 24 luglio 2015, che prevede che con apposito decreto direttoriale sono impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi in relazione alle specificità delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 luglio 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 agosto 2016, n. 179, con il quale, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del predetto decreto ministeriale 24 luglio 2015 e successive modificazioni, sono state impartite le istruzioni per l'attuazione degli interventi di cui ai citati decreti ministeriali 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del FRI;

Considerato che, sulla base dei dati messi a disposizione dal soggetto gestore attraverso la piattaforma informatica dedicata, alla data del 10 ottobre 2017, risultano pervenute n. 77 domande per l'intervento agevolativo «Industria sostenibile», il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 419 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 76 milioni di euro di contributo diretto alla spesa, e n. 6 domande per l'intervento agevolativo «Agenda digitale», il cui fabbisogno finanziario è pari a circa 33 milioni di euro di finanziamento agevolato e circa 5 milioni di euro di contributo diretto alla spesa;

Considerato l'elevato interesse delle imprese nei confronti degli interventi agevolativi in argomento, le cui domande, a parte una concentrazione nel primo giorno di apertura dello sportello per «Industria sostenibile», hanno continuato ed essere presentate con continuità, con un rinnovato recente interesse anche per «Agenda digitale», fino a comportare l'esaurimento delle risorse finanziarie e la sospensione dei termini di presentazione delle domande per l'intervento agevolativo «Agenda digitale» ed il sostanziale esaurimento delle risorse finanziarie per l'intervento agevolativo «Industria sostenibile»;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima operatività dei due interventi agevolativi anche nei prossimi mesi, incrementare adeguatamente le risorse finanziarie e, inoltre, al fine di conferire alle stesse la massima flessibilità ed efficacia, prevedere, per entrambi gli interventi stessi, un'unica disponibilità per il finanziamento agevolato, a valere sul FRI, ed un'unica disponibilità per il contributo alla spesa, a valere sul FCS;


Ritenuto, altresì, opportuno, rideterminare le misure del contributo alla spesa nel 20 per cento della spesa ammissibile per le imprese di tutte le dimensioni ed il finanziamento agevolato in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento, per le imprese di grande dimensione, e al 70 per cento, per le imprese di piccola e media dimensione, nel limite delle intensità massime di aiuto stabilite dall'art. 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Ritenuto, per le precedenti considerazioni, di dover incrementare le risorse disponibili con ulteriori 350 milioni di euro, a valere sul FRI, e 100 milioni di euro, a valere sul FCS;

Vista la nota prot. n. 65057 del 14 giugno 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, facendo seguito alla precedente corrispondenza, nel rappresentare a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze il buon andamento degli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile» e l'imminente esaurimento dei 450 milioni di risorse del FRI già previsti, ha chiesto la conferma della persistente disponibilità degli ulteriori 600 milioni di euro, a fronte dei complessivi 1.050 milioni di euro già accertati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di utilizzarne 350 per il rifinanziamento dei predetti interventi agevolativi;

Vista la nota prot. n. 2068106 del 15 giugno 2017, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato l'utilizzabilità dei suddetti 350 milioni di euro a valere sulle risorse del FRI;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 24 luglio 2015, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 gennaio 2017, sono rispettivamente incrementate, indistintamente per gli interventi agevolativi «Agenda digitale» e «Industria sostenibile», di:

a) € 350.000.000,00, a valere sulla dotazione di risorse FRI di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto 24 luglio 2015, per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato;

b) € 100.000.000,00, a valere sulle risorse del FCS, per la concessione di agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa.

2. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 luglio 2015 e successive modificazioni richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) all'art. 7, comma 2, le parole: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 50 per cento e, comunque, non superiore al 60 per cento per le imprese di grande dimensione e al 70 per cento per le imprese di piccola e media dimensione, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER,»;

b) all'art. 7, comma 6, le parole: «del 15 per cento della spesa ammissibile per le imprese di piccola e media dimensione e del 10 per cento per le imprese di grandi dimensioni, come classificate ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento della spesa ammissibile»;

c) all'art. 7, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l'intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l'importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.»

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le domande di agevolazione presentate successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a fronte di rinunce di domande presentate in precedenza e riguardanti il medesimo progetto di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale non sono considerate ammissibili.

5. Per le finalità di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione

del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2017

Il Ministro: CALENDIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017

Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 888

17A08446

DECRETO 30 ottobre 2017.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Logest società cooperativa in liquidazione», in Imperia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Logest società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.199,00, si riscontra una massa debitoria di € 162.266,00 ed un patrimonio netto negativo di € 161.067,00;

Considerato che in data 3 febbraio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, essendo onere esclusivo dell'iscritto mantenere il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato

